

... / MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Enrico Ravera

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 8197 / 2018

proposto da

in BURKINA FASO il C.F. :

alias nato il 26/6/1996, *sedicente*, C.U.I.

ID VESTANET

ivamente

domiciliato in Genova, Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. cittadino del BURKINA FASO, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 13/2/2018 e notificata il 31/5/2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di



protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il riconoscimento della protezione umanitaria, alla luce della situazione di insicurezza in Burkina Faso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato nel villaggio di Namadogo, nei pressi di Imassogo, e vissuto nella capitale Ougadougou; di etnia mossi, non credente, ha frequentato la scuola primaria e lavorava in un negozio di vendita di ricambi per moto, di proprietà della famiglia; la sua famiglia di origine è composta dai genitori, due sorelle maggiori e tre fratelli maggiori.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta - sinteticamente - che la sua famiglia era benestante, possedeva vari negozi di rivendita di ricambi ed inoltre il padre aveva un grande allevamento di bestiame con una fattoria, gestiti dal fratello maggiore, che egli scoprì dopo essere nato da un'altra donna fuori del matrimonio. Questi aderiva al movimento religioso musulmano Wahabi, come una buona parte del villaggio, dove si era stabilito per seguire la fattoria, mentre il resto della famiglia abitava nella capitale lavorando nei negozi di ricambi.

Alla morte del padre i figli si recano tutti al villaggio per partecipare al funerale, ma, dopo il termine delle celebrazioni, il fratellastro dice al richiedente ed ai suoi due fratelli che devono fermarsi al villaggio e di non tornare più in città perché lui ha venduto tutte le proprietà. Solo in quel momento i fratelli scoprono che il fratello maggiore era nato da un'altra donna; la madre spiega loro che il figlio era nato all'epoca in cui si erano sposati ed il padre, per evitare la vergogna di avere avuto un figlio fuori dal matrimonio, lo aveva accolto in casa come un figlio e come tale era stato trattato anche dalla moglie (madre del richiedente). Fino a quel momento - spiega - *"i rapporti erano talmente buoni che non lo potevo immaginare"*.

I fratelli rimangono per un po' di tempo al villaggio e tornano poi in città, ma lì hanno la sgradita conferma che le proprietà di famiglia sono state vendute dal fratellastro maggiore, succeduto al padre nella veste di capo-famiglia e, come tale, sin da quando il padre era in vita, in possesso di tutti i documenti che gli consentono il trasferimento dei beni. Costretti dalle circostanze a tornare a vivere al villaggio, qui il fratellastro pretende che il richiedente e gli altri fratelli si convertano tutti al wahabismo, minacciando di morte in caso contrario.

Racconta in Commissione: *"Eravamo quindi obbligati a tornare nel villaggio e vivere con questi musulmani radicali (...) con divieto di guardare la tv, salutare una donna, giocare a pallone. Per loro se non sei wahabita come loro non devi avere nessuna relazione con loro. Sempre per loro se non sei come loro quando ti uccidono e come se avesse ucciso un demone che possono andare anche in paradiso. Abbiamo rifiutato"*



momento serena; alla ricchezza e le reazioni influenti del fratellastro, con un racconto stereotipato, alla stretta amicizia col capo della polizia locale, che inspiegabilmente però va a interrogare tutti a casa sua dopo il secondo omicidio, al tentativo di corrompere il medico del pronto soccorso, ignorando l'amicizia di questi con la madre.

4. Risentito in questa sede, ricalca a grandi linee il racconto reso in Commissione, specificando che il fratellastro si chiama Alassad.

Spiega così gli avvenimenti dopo la morte del padre: *“Siamo andati al villaggio e ci siamo fermati lì per qualche settimana, era il 2014, se non sbaglio agosto. Abbiamo notato subito qualcosa di strano nel mio fratellastro perché si era fatto crescere la barba e portava i pantaloni non lunghi, erano subito sotto il ginocchio, un abbigliamento tipico degli wahabi. Ha iniziato a dirci che dovevamo convertirci alla religione wahabi, io pensavo si trattasse di uno scherzo e non lo abbiamo preso sul serio. Lui andava e veniva dal villaggio alla capitale, non sapevamo perché. Quando si è trattato di tornare in città, lui ci ha detto che non dovevamo tornare perché in città non c'era più niente, aveva venduto tutto. Noi siamo andati in città ed i effetti era così, nei negozi (ne avevamo 6, di rivendita di articoli di ricambio per auto e moto) c'erano altre persone che hanno detto che avevano comprato; la casa era chiusa. Siamo tornati al villaggio e lui ha insistito ancora di più sul fatto che dovevamo convertirci altrimenti ci avrebbe uccisi, era determinato, la situazione è diventata sempre più grave, fino a che ha ucciso mio fratello maggiore, circa 4 mesi dopo la morte di mio padre”.*

Spiega poi che la maggior parte del villaggio era radicalizzata: *“C'erano due moschee, una musulmana, una wahabi, poi gli wahabi hanno distrutto la moschea musulmana e i musulmani non radicali hanno costruito un'altra moschea in un altro villaggio e si sono spostati lì. Quindi nel villaggio erano quasi tutti wahabi”.*

Descrive poi così l'arrivo e la vita in Libia: *“Appena arrivato mi hanno messo in carcere, senza motivo, perché siamo merci, ci hanno messo a lavorare con altri arabi. Mi hanno messo un ferro rovente sul piede. Ho visto persone morire, altri che avevano ferite più gravi della mia. Dopo un po' di tempo mi hanno venduto ad un altro arabo che mi ha fatto lavorare come saldatore, cosa che non avevo mai fatto, mi ha insegnato lui, lui è stato bravo, sapeva che non volevo stare lì e allora un giorno ci ha portato al bordo del barcone (eravamo in due) e così siamo partiti”.*

5. Il Collegio ritiene globalmente credibile il racconto del richiedente, ricco di dettagli e in udienza molto vivo e che appare frutto di un vissuto personale. Le incongruenze rilevate dalla Commissione sono senza dubbio ragionevoli, ma non decisive: è senza dubbio vero che una radicalizzazione improvvisa appare *“priva di qualsiasi logica, calata dal nulla”*; ma è anche vero, d'altra parte, che è inutile cercare la logica in una radicalizzazione di tal fatta (a che nel Nord del Paese ha portato ad un gravissima crisi della situazione della sicurezza) e quindi non si può escludere che questa sia avvenuta; ed allo stesso modo appare eccessivo, sulla base di un mero ragionamento improntato alla ragionevolezza, escludere l'amicizia tra il fratello wahabita ed il capo della polizia, o il suo tentativo di far valere la propria posizione di potere sul medico.

Si deve ritenere, in ultima analisi, credibile, il racconto del richiedente.



Ciò posto, non si ritiene invece che il ritorno in Burkina Faso del richiedente integri il pericolo di persecuzione o di grave danno: il richiedente, partito molto giovane, è ormai un adulto, in grado di affrontare una situazione quella descritta e d'altronde egli, se rientrasse, ben potrebbe non stabilirsi nell'area di influenza del fratellastro.

Devono pertanto rigettarsi le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche ai sensi della lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/07, non essendovi nella zona da cui proviene . (Centro del Paese) una situazione di violenza generalizzata.

6. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

6.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U. Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 29460/19 del 13/11/2019). Deve pertanto ritenersi, appurata la natura di diritto soggettivo configurabile sulla base di fatti preesistenti, che il D.L. 113/18 -nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitaria- non si applichi alle domande amministrative presentate prima del 5/10/2018. Tali disposizioni, pertanto, non si applicano al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente . . . nato in BURKINA FASO il . . . C.F. . . . ; alias nato il . . . , . . . , sedicente, C.U.I. . . . , ID VESTANET . . . conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 3/3/2020

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Enrico Ravera)



